



Deliberazione N. 142

del 09/03/2016

DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 10, Dott. Carlo Bramezza, nominato con D.P.G.R.V. n. 192 del 30.12.2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario, dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 6 fogli uniti al presente frontespizio.

OGGETTO

Conferimento di un incarico di collaborazione ad un professionista finalizzato allo svolgimento di attività di sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti.

Letta, approvata e sottoscritta,

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo BRAMEZZA)
f.to dott. Carlo BRAMEZZA

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:

- IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.TO DOTT.SSA SILENA TADIOTTO
(dott.ssa Michela CONTE) supplente ai sensi ddg n. 72/2016
- IL DIRETTORE SANITARIO F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA CARRARO
(dott.ssa Maria Grazia CARRARO)
- IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE F.TO DOTT. MAURO FILIPPI
(dott. Mauro Filippi)

ASSEGNAZIONE				

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il provvedimento verrà pubblicato all'albo on line di questa U.L.S.S. dal giorno:

18.03.2016

per 15 giorni consecutivi

IL DIRETTORE DELL'UOC
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott. Andrea Del Negro

REGISTRAZIONE CONTABILE

L'U.O.C. Contabilità e Bilancio attesta la corretta imputazione contabile:

IL DIRETTORE DELL'UOC
Dott.ssa Silena Tadiotto

Non prevista per il presente provvedimento.

Conferimento di un incarico di collaborazione ad un professionista finalizzato allo svolgimento di attività di sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA RISORSE UMANE:

Premesso che:

- la radioprotezione è una disciplina di tipo preventivo a contenuto medico, fisico, tecnico e normativo che ha l'obiettivo di preservare lo stato di salute dei lavoratori riducendo i rischi sanitari da radiazioni ionizzanti nelle diverse attività che comportano l'esposizione a tali radiazioni;
- secondo quanto indicato nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, la sorveglianza della radioprotezione è collegata alla presenza di aree classificate come zone controllate e zone sorvegliate, nonché alla presenza di lavoratori classificati come esposti di categoria A o B a seconda che per loro sussista, o meno, il rischio di superamento dei limiti di dose di radiazioni;
- l'art. 83 del citato d. lgs. n. 230/1995, prevede che:
 - ✓ il datore di lavoro deve provvedere ad assicurare mediante uno o più medici la sorveglianza medica dei lavoratori radio esposti;
 - ✓ la sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A è assicurata tramite medici competenti o medici autorizzati. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A è assicurata tramite medici autorizzati;
 - ✓ le funzioni di medico autorizzato e di medico competente non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2;

Ricordato che:

- con nota 29 settembre 2015, prot. n. 389823, il direttore generale dell'area sanità e sociale della regione Veneto ha autorizzato l'azienda al rinnovo della convenzione già in essere con l'azienda u.l.s.s. 9 di Treviso per l'attività di sorveglianza medica del personale radio esposto per il periodo 1° ottobre 2015 – 30 settembre 2016;
- con nota prot. n. 134387 del 12 novembre 2015, l'u.l.s.s. 9 si è resa disponibile al rinnovo della convenzione limitatamente al periodo 1° ottobre 2015 – 31 dicembre 2015;
- con deliberazione del direttore generale 11 dicembre 2015, n. 1109, è stata conseguentemente approvata la convenzione con l'azienda u.l.s.s. n. 9 per attività di sorveglianza medica del personale radio esposto, ex art. 58 lett. a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria, per il periodo 1° ottobre 2015 – 31 dicembre 2015;
- dovendo garantire senza soluzione di continuità le prestazioni di sorveglianza medica rivolte al personale radio esposto, l'azienda, con nota 28 dicembre 2015, prot. n. 80214, ha avanzato richiesta di perfezionamento di una nuova convenzione all'azienda u.l.s.s. 12 "Veneziana";
- quest'ultima azienda, con nota prot. n. 7452 del 2 febbraio 2016 si è resa disponibile a svolgere l'attività di medico autorizzato per il solo personale radio esposto di gruppo A (circa 11 lavoratori), mentre resterebbero privi di sorveglianza i lavoratori radio esposti di gruppo B (circa 145 lavoratori);
- con nota 24 febbraio 2016, prot. n. 11529, l'azienda ha chiesto alla regione Veneto di essere autorizzata alla stipula di una convenzione con l'u.l.s.s. 9 per l'anno 2016;

Rilevata la necessità di garantire gli obbligatori adempimenti in merito alla sorveglianza medica di personale radio esposto previsti dal citato d. lgs. n. 230/1995, modificato ed integrato con successivi d. lgs. n. 187/2000 e n. 241/2000, nonché di dare continuità alla regolare tenuta dei registri relativi ai controlli del suddetto personale;

Considerata la carenza di professionisti con i necessari titoli e competenze presso questa azienda, con nota 4 marzo 2016, prot. n. 13653, è stato chiesto all'azienda u.l.s.s. 8 di Asolo, in un'ottica di economicità dell'azione amministrativa, la trasmissione dell'esito della procedura comparativa per attività di sorveglianza

medica dei lavoratori radio esposti indetta dalla predetta azienda con deliberazione 7 marzo 2013, n. 211, ai fini del conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001;

Vista la nota pervenuta al protocollo aziendale 8 marzo 2016, n. 14496, con la quale l'u.l.s.s. 8 ha trasmesso il seguente esito della predetta procedura comparativa approvato con provvedimento dirigenziale n. 57 del 26 marzo 2013:

1. Camarotto Andrea punti 18,000/30,
2. Ferrarese Stefano punti 2,500/30;

Evidenziato che la citata deliberazione n. 211/2013 dell'u.l.s.s. 8 prevede che al professionista incaricato per attività di sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti classificati come lavoratori esposti di categoria A vengano corrisposti i seguenti compensi lordi onnicomprensivi:

- € 60,00 per ogni visita medica preventiva o periodica di radioprotezione, compresa la compilazione della cartella clinica;
- € 500,00 per l'incarico annuale di medico autorizzato, comprensivo di sopralluoghi, accessi presso le sedi indicate e relazione annuale;
- € 80,00/ore per eventuali incontri formativi, riunioni o quant'altro non indicato;

Ricordato che questa azienda ha la necessità di effettuare la sorveglianza medica anche dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti classificati come lavoratori esposti di categoria B e che si ritiene di quantificare in € 40,00 lordi onnicomprensivi il compenso per ogni visita medica preventiva o periodica di radioprotezione, compresa la compilazione della cartella clinica di tali lavoratori, tenuto conto del tariffario dell'Associazione Italiana di Radioprotezione Medica (AIRM);

Vista la d.g.r.V. n. 1905 del 23 dicembre 2015 ad oggetto: "Disposizioni per l'anno 2016 in materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione specialistica", che al paragrafo K) "Contratti di lavoro autonomo" prevede quanto segue: "Le Aziende, di norma, non potranno instaurare, anche per le attività di tipo sanitario, rapporti di natura libero professionale, di consulenza, di co.co.co. di cui all'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e di stipulare contratti di somministrazione di lavoro. L'Area Sanità e Sociale potrà autorizzare l'attivazione delle predette forme di acquisizione di risorse umane solo per ragioni di carattere eccezionale, connesse alla salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, che dovranno essere adeguatamente rappresentate dalle aziende nei piani trimestrali di assunzione. La richiesta dovrà comunque contenere l'attestazione che l'azienda ha chiesto l'utilizzo di graduatorie in essere presso altre aziende, ovvero dovrà dimostrare l'oggettiva impossibilità, in ragione della tipologia dell'attività richiesta, di utilizzare personale dipendente. Successivamente alla stipula del contratto sarà compilata e trasmessa all'Area Sanità e Sociale una scheda informativa, all'uopo predisposta dalla medesima. Il compenso attribuito dovrà essere congruo in rapporto alla quantità e qualità delle prestazioni rese.

In conformità alle disposizioni di cui al citato articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, non è comunque ammesso il rinnovo dei contratti di lavoro autonomo, mentre l'eventuale proroga è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Le aziende dovranno, comunque continuare a ridurre il ricorso alle predette fattispecie contrattuali.”;

Richiamata la nota 8 marzo 2016, prot. n. 14345, con cui l'azienda ha comunicato alla regione che sta provvedendo al conferimento dell'incarico oggetto del presente atto, chiedendo il riconoscimento della relativa autorizzazione a fronte delle motivazioni esposte in queste premesse;

Rilevato che la citata d.g.r.V. n. 1905/2015 dispone altresì che il costo complessivo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie non debba eccedere il 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010, al netto dei rapporti contrattuali dotati di apposito finanziamento;

Verificato che il costo dell'incarico in oggetto, sulla base dei lavoratori radio esposti ascritti alla categoria (n. 11) e alla categoria B (n. 145), è previsto in € 9.000,00, comprensivo di tutti gli oneri

eventualmente dovuti, sia a carico del professionista che dell'ente, nonché di ogni rimborso spese, sarà finanziato con le risorse a disposizione dell'azienda sopra richiamate;

Verificato che il sopraindicato costo rientra nel limite del 70% del costo complessivo aziendale relativo a consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie, riferito all'anno 2010;

Dato atto che il conto economico preventivo relativo all'esercizio 2016 sarà aggiornato al fine di tener conto del suddetto nuovo maggior costo;

Richiamata la deliberazione 6 maggio 2011, n. 133, di approvazione del regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7 – commi 6 e 6 bis – e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento viene adottato in via straordinaria al fine di evitare il rischio di interruzione di un'attività prevista per legge come obbligatoria;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa dell'azienda, di cui agli artt. 18 e 19 dell'atto aziendale approvato con deliberazione n. 712 del 14 agosto 2014 e quanto previsto dalle deliberazioni n. 1158 del 22 dicembre 2014 di approvazione del documento relativo all'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e n. 800 del 14 agosto 2015 di attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l'adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del direttore generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la questione e ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;

Vista la deliberazione 6 maggio 2011, n. 133;

Vista la deliberazione 30 novembre 2011, n. 392, di approvazione del regolamento "per la predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle deliberazioni del direttore generale e dei provvedimenti dei dirigenti delegati";

Visto l'atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale 24 marzo 2014, n. 247, aggiornato da ultimo con deliberazione 2 ottobre 2015, n. 925 nonché i conseguenti atti esecutivi;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa dell'azienda, di cui agli artt. 18 e 19 dell'atto aziendale approvato con deliberazione n. 712 del 14 agosto 2014 e quanto previsto dalle deliberazioni n. 1158 del 22 dicembre 2014 di approvazione del documento relativo all'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e n. 800 del 14 agosto 2015 di attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l'adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Visto che il direttore dell'unità operativa complessa risorse umane ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale;

DELIBERA

1. di conferire, per le motivazioni di cui in premessa, un incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, finalizzato allo svolgimento di attività di sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio delle radiazioni ionizzanti, al dott. Andrea Camarotto;
2. di precisare che:
 - a) l'incarico sarà affidato ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile;
 - b) l'incarico di collaborazione, salvo recesso anticipato per giusta causa, avrà durata di un anno a decorrere dalla data definita nel contratto individuale di collaborazione;
 - c) il compenso lordo onnicomprensivo è previsto in:
 - ✓ € 60,00 per ogni visita medica preventiva o periodica di radioprotezione, compresa la compilazione della cartella clinica, per i lavoratori radio esposti classificati di categoria A;
 - ✓ € 40,00 per ogni visita medica preventiva o periodica di radioprotezione, compresa la compilazione della cartella clinica, per i lavoratori radio esposti classificati di categoria B;
 - ✓ € 500,00 per l'incarico annuale di medico autorizzato, comprensivo di sopralluoghi, accessi presso le sedi indicate e relazione annuale;
 - ✓ € 80,00/ora per eventuali incontri formativi, riunioni o quant'altro non indicato;
 - d) l'azienda si farà carico della copertura assicurativa necessaria;
 - e) la sede di espletamento dell'incarico viene individuata presso i tre presidi ospedalieri aziendali in relazione allo specifico fabbisogno definito dall'azienda;
 - f) l'incarico potrà essere conferito sia a prestazione libero professionale ovvero con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, fermo restando il suddetto compenso;
 - g) l'importo spettante sarà corrisposto trimestralmente in rapporto alle prestazioni effettuate;
 - h) l'incarico a prestazione libero professionale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non comporta l'instaurazione di rapporto di lavoro (subordinato) con l'azienda u.l.s.s. 10;
 - i) il contratto può essere revocato su iniziativa di ciascuna delle parti, mediante preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R.. Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale di importo pari ad € 50,00 per ogni giorno di mancato preavviso,
3. di affidare al direttore della funzione ospedaliera l'organizzazione, il controllo e la verifica dell'attività del medico autorizzato;
4. di dare atto che il costo dell'incarico in oggetto, sulla base dei lavoratori radio esposti ascritti alla categoria (n. 11) e alla categoria B (n. 145), previsto in € 9.000,00, comprensivo di tutti gli oneri eventualmente dovuti, sia a carico del professionista che dell'ente, nonché di ogni rimborso spese, sarà finanziato con le

risorse a disposizione dell'azienda per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie, nel limite del 70% del costo complessivo aziendale riferito all'anno 2010, così come stabilito dalla d.g.r.V. n. 1905/2015;

5. di dare atto che con nota 8 marzo 2016, prot. n. 14345, è stato comunicato alla regione del Veneto che l'azienda sta provvedendo al conferimento dell'incarico oggetto del presente atto, chiedendo il riconoscimento della relativa autorizzazione a fronte delle motivazioni esposte in premessa;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in via straordinaria al fine di evitare il rischio di interruzione di un'attività prevista per legge come obbligatoria;
7. di dare atto che il conto economico preventivo relativo all'esercizio 2016 sarà aggiornato al fine di tener conto del suddetto nuovo maggior costo;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di affidamento dell'incarico sul sito web istituzionale;
9. di dare atto che l'unità operativa complessa risorse umane è competente per l'esecuzione del presente provvedimento inclusa l'adozione di provvedimenti conseguenti e l'eventuale sottoscrizione di atti;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Massimo Visentin, direttore dell'unità operativa complessa risorse umane;
11. di precisare che il costo programmato viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale come segue:

ANNO	CONTO CO.GEN.	AREA	IMPORTO	NUMERO REGISTRAZIONE
2016	BB.01.160100	SAN	€ 7.500,00	16PG0185
2017	BB.01.160100	SAN	€ 1.500,00	

fa/2016/185



Elenco delle assegnazioni

Per gli adempimenti di competenza:

Risorse Umane servizio.personale@ulss10.veneto.it
dipartimento della funzione ospedaliera dirimed.sandona@ulss10.veneto.it
Direzione Sanitaria direzione.sanitaria @ulss10.veneto.it
Convenzioni ufficio.convenzioni@ulss10.veneto.it
Contabilità e Bilancio servizio.ecofin@ulss10.veneto.it